

STATUTO

FONDAZIONE

SCUOLA MATERNA "REGINA MARGHERITA"

Via E. Bianchetti n. 27

SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

ORIGINI

Art. 1

L'Asilo Infantile del Comune di S. Zeno Naviglio ebbe il suo regolare inizio con l'anno scolastico 1884/85, ed è sorto per iniziativa dell'Amministrazione Comunale e da questa sostenuto nella spesa di andamento.

La sua denominazione originale è di "Giardino d'Infanzia Regina Margherita".

La scuola materna fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 10 marzo 1918, acquisendo la personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B. - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 nr. 6972.

Successivamente l'Ente fu escluso dal trasferimento al Comune, perché svolgente in modo precipuo attività inerente la sfera educativo-religiosa (ex art. 25 DPR 616/77), con DPCM del 22.12.78 di cui all'elenco nr.13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 361 del 29.12.78 e in seguito inserito nell'elenco delle I.P.A.B. della Regione Lombardia.

La Giunta Regionale con delibera nr. 709 del 01.08.95, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nr. 39 del 25.09.95, ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali nr. 21 e 22 del 1990.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.2

Attualmente la Scuola Materna è una Fondazione regolata dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile, denominato "SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA", ha durata illimitata e sede a San Zeno Naviglio in Via Ettore Bianchetti n. 27.

La Fondazione è iscritta al n.691 del Registro regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia.

Art.3

La Fondazione gestisce una scuola materna di ispirazione cristiana, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Essa ha lo scopo di accogliere, tutti i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di San Zeno Naviglio senza distinzione di razza e religione e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione in collaborazione con le famiglie. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei

bambini e nelle bambine la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose, facendo riferimento anche al Progetto Educativo dell'ADASM-FISM (Associazione Degli Asili e Scuole Materne) di Brescia.

La scuola è riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000 con decreto n. 488/2905 del 28/02/2001.

Potrà inoltre con le stesse finalità, avviare attività commerciali o produttive, attraverso convenzioni con associazioni, privati e Enti locali, che seppur marginali ed integrative rispetto alla principale, promuovano e favoriscano l'aggregazione, l'integrazione e il consolidamento del tessuto sociale della comunità in cui la Fondazione opera. Gli eventuali proventi derivanti da queste attività saranno comunque destinate all'assolvimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art.4

Apposito Regolamento, approvato dal consiglio di Amministrazione, stabilisce modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art.5

Il patrimonio della fondazione è costituito da beni mobili,

esistenti attualmente come di seguito indicati:

Macchinari e attrezzature	€	12.940,00
Impianti	€	17.861,00
Mobili e macchine ufficio	€	12.381,00
Attrezzature mensa	€	4.896,00
Attrezzi	€	6.334,00
Arredi Mensa	€	4.562,00
Giochi interni e esterni	€	7.843,00
Mobili e arredi	€	65.676,00
Titoli	€	100.000,00
C/c bancario	€	58.651,00
Totale	€	291.144,00

Alle spese per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della fondazione si provvede così:

- contributi dello Stato e di Enti Pubblici e Privati;
- contributo del Comune di San Zeno Naviglio, definito da apposita Convenzione;
- contributi dalle famiglie;
- oblazioni e lasciti;
- con ogni altro lecito provento;
- contributi da organizzazioni internazionali;
- contributi della Comunità Europea;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Revisore dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7(sette) membri.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti componenti:

- n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, eletti in apposita assemblea con maggioranza dei voti dei presenti, con le modalità di cui agli articoli 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), e 11 (undici);
- il Parroco protempore della parrocchia di San Zeno o un suo delegato;
- n. 3 rappresentanti designati dell'Amministrazione Comunale di S. Zeno Naviglio.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione, ad eccezione dei rappresentanti dei genitori che durano in carica fino a quando il loro bambino iscritto

frequenta la scuola.

Nel caso in cui il Presidente sia un rappresentante dei genitori, questi può rimanere in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Se durante il quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del quinquennio in corso.

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Art. 8

L'elezione dei rappresentanti dei genitori avviene tramite apposita assemblea dei genitori, ogni qualvolta necessita.

L'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

La comunicazione dell'assemblea dei genitori viene effettuata

per iscritto e consegnata a mano o per posta elettronica agli indirizzi comunicati alla scuola materna all'atto dell'iscrizione dei bambini.

L'avviso dell'assemblea va inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Fanno eccezione i genitori che iscrivono i bambini dopo la data di convocazione, per i quali viene dato avviso contestualmente all'iscrizione.

Art. 9

Possono esercitare il diritto di voto entrambi i genitori o chi ne fa le veci, dei bambini risultanti iscritti alla scuola per la data in cui è fissata l'assemblea dei genitori.

Art.10

Possono candidarsi come rappresentanti tutti i genitori dei bambini iscritti entro la data fissata per l'assemblea.

Le candidature vanno presentate per iscritto su apposito modulo rilasciato dalla segreteria della scuola.

Art. 11

Tutte le candidature dei genitori vanno esposte nella bacheca della scuola. Nel periodo elettorale saranno forniti spazi espositivi a disposizione dei vari candidati per gli eventuali avvisi degli incontri, per la presentazione dei loro programmi.

Le votazioni dei rappresentanti dei genitori avvengono con

voto segreto.

Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

I candidati non eletti costituiranno una lista di rappresentanti, in ordine di elezione, per la sostituzione, in caso di dimissioni o di decadenza, di un consigliere rappresentante dei genitori.

Art. 12

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il suo Segretario;
- curare l'esecuzione delle indicazioni dell'Assemblea dei genitori;
- redigere ed approvare i bilanci;
- predisporre e approvare il Regolamento interno della Scuola Materna;
- approvare il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola;
- assumere, sospendere o licenziare il personale;
- stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività della Fondazione;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- controllare, anche tramite organi con specifica competenza,

il conseguimento delle attività statutarie, del progetto educativo e del Regolamento interno;

- conferire procure, deleghe speciali o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente di cui all'art.13;

- deliberare annualmente il contributo mensile delle famiglie;

- deliberare sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, sull'accettazione di donazioni , eredità e legati;

- deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

- deliberare le modifiche allo statuto;

- adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente

l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti o la coordinatrice della scuola o il rappresentante del personale, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere firmato in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dalla

liquidazione e ogni passività, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art.14

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo (inteso come malattia o infortunio), non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Sarà compito del Presidente comunicare per iscritto all'interessato e al suo organo di appartenenza, la sua decadenza dall'incarico e convocare un Consiglio di Amministrazione che ratifichi la decisione.

Art.15

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

Il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o all'organo cui compete la designazione del successore.

Art.16

Novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni ed organi interessati le nomine dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione. Vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione, provvede all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento della scuola nell'ambito delle programmazioni di spesa deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio preventivo, assicurandosi sempre e comunque della copertura finanziaria, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede l'assemblea dei genitori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Art.18

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le

vece il Vice-Presidente e in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica ed in caso di parità il più anziano di età.

Art.19

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno. Nel caso venga nominato esternamente al consiglio, la prestazione potrà essere onerosa ed il compenso sottoposto all'approvazione del consiglio stesso.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi, o entro sei mesi se particolari condizioni

lo richiedono, il Consiglio deve predisporre e approvare il bilancio.

Il bilancio deve essere tenuto presso la sede della Fondazione a disposizione dei consiglieri e dei genitori che lo volessero consultare.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, il risultato positivo della gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi della gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.21

La gestione amministrativa e contabile della Fondazione è controllata da un revisore dei conti nominato dal Comune di San Zeno Naviglio.

Il revisore dei conti dovrà essere iscritto all'albo professionale dei revisori contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, esprime parere sul bilancio di esercizio e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.

Il revisore dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

NORME FINALI

Art.22

Per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione promuoverà la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e norme.

Art.23

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, ad opere o associazioni socio-educative che operano in sintonia con i principi ispiratori della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.27 del C.C.

Art.24

Le cariche degli organi della fondazione, ad esclusione della carica di revisore dei conti che è onerosa, sono gratuite: il compenso del revisore viene stabilito in base al tariffario della categoria.

Art.25

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.